

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.3.2020 La Nuova Procedura Civile, 2, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE** 

Centro Studi



Edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Cumulo soggettivo di plurime domande proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, giurisdizione

Posto il principio della rilevanza decisiva rivestita dalla circostanza relativa al luogo (italiano, nell'ipotesi di causa) di apertura della successione al fine dell'affermazione della giurisdizione del Giudice italiano, va confermato che in materia di cumulo soggettivo di (plurime) domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (art. 33 c.p.c.), la giurisdizione è del giudice italiano.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. S.U. 25875/2008 e, alla seconda, Cass. S.U. 5090/2008.

## Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 24.1.2020, n. 1605

...omissis..

Fatti di causa

omissis, quale erede per rappresentazione della sorella premorta omissis (deceduta in omissis), accettava con beneficio di inventario l'eredità relitta da omissis coniuge della succitata germana e deceduto in omissis. Eseguito l'inventario nei termini, la omissis, sul presupposto che il cospicuo patrimonio del de cuius omissis era costituito da beni all'estero, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona numerosi soggetti intestatari, quali pretesi prestanomi o responsabili di società fiduciarie, svolgendo azione di petizione ereditaria, nonchè proponendo altre varie domande (di rendiconto, riduzione di disposizioni, accertamento di falsità di testamento e donazione). Uno dei convenuti, omissis - cittadino inglese, nato in omissis - propone con atto fondato su due ordini di motivi ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. testualmente - "in relazione alla causa R.G. 2786/2015 pendente avanti il Tribunale di Ancona".

Il ricorso è resistito con controricorso da *omissis* che eccepisce preliminarmente: a) la mancata instaurazione del litisconsorzio processuale, avendo il ricorrente omesso di citare il Pubblico Ministero presso il Tribunale civile di Ancona; b) l'invalidità della procura (per autenticazione illegittima della sottoscrizione del ricorrente, cittadino straniero residente e domiciliato all'estero, per carenza di autentica delle firme, che dovevano ritenersi, nel concreto contesto, apposte all'estero per omessa deduzione e prova della presenza del ricorrente); c) mancata impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona di cui all'udienza del 18/12/"17, in cui fu ritenuta la "causa matura per decisione...in ordine questione preliminare giurisdizione"; d) carenza del ricorso in ordine ai prescritti requisiti di autosufficienza. Il *omissis* ha concluso come in atti e le parti hanno depositato memorie. Nella stessa data (22 ottobre 2019) in cui era fissata la camera di consiglio per la decisione del ricorso in esame la parte ricorrente, con apposita nota di deposito in cancelleria, formulava "atto di proposizione di querela di falso in corso di giudizio" a norma dell'art. 221 c.p.c.

Con tale atto, corredato da parere tecnico-grafologico e preceduto da depositata "istanza di interlocuzione" nella camera di consiglio al fine della proposizione della querela, si contestava l'autenticità della firma a nome apparente *omissis* apposta per la procura speciale alle liti di cui al controricorso.

La Corte riservava ogni decisione al riguardo ed i difensori della parte ricorrente venivano ricevuti al solo fine della comunicazione della notizia della riserva adottata dai Collegio.

## Ragioni della decisione

In via del tutto preliminare il Collegio deve esaminare la questione degli effetti della suddetta querela di falso in relazione alla sua, invero non usuale, concreta modalità di proposizione in considerazione dello stato del giudizio.

La succitata querela deve, ai fini del presente regolamento, ritenersi non tempestiva in quanto proposta dopo la convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in una condizione processuale in cui non è possibile l'espletamento delle attività previste dall'art. 221 c.p.c. nel caso la querela venga proposta in corso di causa.

E' bensì esatto che questa Corte (Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 luglio 2010, n. 17465), in fattispecie relativa al procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto che sia prospettabile un "adattamento" del rito per rispettare la regola secondo cui la querela in corso di causa va proposta con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (art. 221 c.p.c., comma 2): adattamento subordinato alla condizione che "la parte - tramite il suo difensore, cui compete il ministero - abbia chiesto o chieda prima della apertura dell'adunanza di essere sentita, se del caso anche soltanto in funzione della proposizione della querela da parte del suo cliente personalmente ovvero tramite il suo procuratore speciale". Senonchè va osservato che l'"adattamento" prefigurato dalla citata ordinanza della Corte, con la previsione di un

momento, all'interno della camera di consiglio, che "garantisc(a) la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e che immediatamente impon(ga) la presenza del Pubblico Ministero per la redazione del relativo processo verbale", in tanto può aversi, ad avviso di queste Sezioni Unite, in quanto la parte abbia chiesto di essere sentita in vista della proposizione della querela prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., non essendo ammissibili dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Il che nella specie non è avvenuto, posto che il controricorso è stato notificato il 29 novembre 2018 e il decreto di fissazione dell'adunanza camerale è stato notificato il 12 luglio 2019, laddove il ricorrente ha atteso il 22 ottobre 2019, giorno dell'adunanza in camera di consiglio, per chiedere di essere sentito al fine di proporre querela in corso di causa, contestualmente depositata.

Tale interpretazione del sistema normativo di riferimento non determina alcuna lesione del diritto di difesa, posto che - va ribadito - rimane impregiudicata la possibilità per il ricorrente di proporre querela di falso in via principale, ai sensi del già citato art. 221 c.p.c..

Deve, invece, affrontarsi la questione, potenzialmente dirimente, relativa alla validità della procura rilasciata dall'odierno ricorrente per il proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per il quale è richiesta procura speciale (in tema: Cass. S.U. n. 8371/2006 e Cass. n. 20045/2018).

Al riguardo il Collegio non condivide le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale. La richiesta declaratoria di inammissibilità si fonda sulla allegata circostanza della mancanza di prova, da parte dell'odierno ricorrente, degli elementi in base ai quali poteva, in assenza dell'indicazione del luogo di rilascio della firma autenticata del ricorrente, ritenersi che quest'ultima fosse stata apposta ed autenticata in Italia pur stante la dichiarata mancanza di residenza nel nostro paese dello stesso ricorrente.

Senonchè era ben diverso e contrario il fine di quelle pronunce di questa Corte, con le quali si è avuto modo di affermare (Cass., ex plurimis: n.ri 13482/2016 e 25385/2018) la superabilità della presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della firma apposta da cittadino straniero su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano a ciò abilitato solo per procura alle liti rilasciata nel nostro paese. In effetti la possibilità del superamento della presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia è quella della parte avversa rispetto a quella della cui sottoscrizione di firma, in ipotesi, si tratta.

Nella concreta fattispecie e fermo restando il dovuto richiamo, in materia, ai generale principio dell'onere della prova (in ipotesi incombente a chi pretende il superamento della accennata presunzione) deve rilevarsi decisivamente quanto segue.

Non risulta la "carenza di qualsivoglia riferimento ad un apposito ingresso in Italia per il conferimento di procura", pure accennata in atti.

Risulta, viceversa, addotto e, per di più in atti il riferimento (attestato da carte di imbarco, prenotazione alberghiera in Bologna, trasferimento dall'aeroporto e ricevuta di pagamento) l'ingresso in Italia proprio nello stesso mese settembre 2018 - di predisposizione del ricorso oggi in esame.

La sollevata eccezione, svolta in proposito dalla parte controricorrente, deve - dunque - essere disattesa.

Devono, inoltre, essere respinte le anzidette ulteriori eccezioni processuali sollevate dalla parte controricorrente. Va al riguardo osservato, in particolare, che il contraddittorio è stato regolarmente costituito atteso che parte ricorrente ha notificato il ricorso – nei rispettivi paesi di residenza – a tutti i convenuti (ventitrè) nel giudizio a quo inclusi i contumaci. Più specificamente, ancora, il ricorso in esame risulta rinotificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. anche – come evidenziato dallo stesso *omissis* – nei confronti di *omissis*.

Quanto, poi, alla pretesa non integrità del contraddittorio nei confronti del P.M. del Tribunale di Ancona, deve evidenziarsi che quest'ultimo assume la veste di parte necessaria e litisconsorte necessario solo in relazione ai giudizi di falso dopo che il relativo procedimento abbia avuto effettivo inizio (Cass. n.ri 2992/1984 e 3149/1985). In ordine alla eccezione sollevata dalla parte controricorrente e relativa alla mancata impugnazione della già citata ordinanza del Tribunale di Ancona in data 18/12/17 va osservato quanto segue.

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione opera solo nell'ipotesi in cui il Giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione e che, quindi, costituisca elemento ostativo alla proponibilità del un mezzo (Cass. S.U. 11 giugno 2005, n. 307).

Nella fattispecie in giudizio, attesa l'adozione con la citata ordinanza della significativa locuzione "allo stato degli atti" accompagnatoria del rinvio per precisazione delle conclusioni, non si era in presenza di una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.

Quanto, infine, alla pretesa carenza di autosufficienza deve rilevarsi che il proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non si presenta affatto come atto privo dei dovuti requisiti di specificità ed adeguatezza.

La relativa sollevata eccezione di inammissibilità è, pertanto, del tutto pretestuosa.

Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Parte ricorrente deduce la sua non accettazione della giurisdizione italiana ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 50. Aggiunge, poi, oltre a considerazioni sulla insussistenza di una presunta universalità della giurisdizione italiana, l'indicazione secondo cui, nell'ipotesi in giudizio, la sola legge applicabile sarebbe quella canadese perchè il de cuius *omissis* era cittadino *omissis*. Parte ricorrente sostiene, infine, che la pluralità di domande svolte dalla parte attrice odierna controricorrente generano difficoltà per difesa del *omissis*.

Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di difetto di giurisdizione del Giudice italiano perchè non vi sarebbe connessione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968, fra la domanda svolta contro il *omissis* e quella proposte nei confronti delle altre parti convenute in giudizio.

Entrambi i motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.

Essi sono infondati.

La giurisdizione del nostro paese, nell'ipotesi, ricorre in virtù di motivi del tutto differenti ed opposti rispetto a quelli, innanzi brevemente accennati, addotti dalla parte ricorrente. Al riguardo deve, innanzitutto premettersi in punto di fatto, una necessaria puntualizzazione.

L'attrice odierna controricorrente ha adito il Tribunale di Ancona svolgendo una serie di azioni tutte inerenti i beni, in Italia ed all'estero in molteplici paesi, relitti dal de cuius *omissis*. Quest'ultimo, ancorchè divenuto nel 1979 cittadino *omissis* non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, nè si è visto revocare – in vita – la cittadinanza del paese (Italia) ove ha avuto e mantenuto (in *omissis*) residenza effettiva. In ogni caso lo stesso *omissis* avrebbe comunque riacquistato automaticamente, per effetto di matrimonio intervenuto nel *omissis*, la cittadinanza (anche se persa) ai sensi sia della L. n. 555 del 1912, art. 9 che della L. n. 91 del 1992, art. 13 (in punto: Cass. n. ri 2425/1991 e 12411/2000).

Tanto precisato deve quindi evidenziarsi che la cittadinanza italiana del de cuius in ogni caso giustifica la sussistenza della giurisdizione italiana adita dall'attrice erede *omissis* al fine di svolgere le citate molteplici svolte azioni ereditarie.

In tale contesto la mera e indefinita circostanza allegata dal ricorrente relativa alla difficoltà a difendersi non può assumere carattere derogatorio rispetto alla giurisdizione. Quella difficoltà, nell'ambito di una causa relativa ad ingenti beni in Italia ed all'estero e coinvolgendo gli interessi di cittadini italiani e stranieri, è intrinsecamente insita all'entità ed alla molteplicità del lascito ereditario ed, ancora, alla (oggettiva) complessa attività, in vita, del cuius indirizzata allo spostamento di

parte dei beni all'estero in vari paesi (Svizzera, Belgio, Inghilterra, Canada, Liechtestein e Gibilterra) anche attraverso l'attivazione e costituzione di intestazioni fiduciarie.

Orbene tale attività e le difficoltà relative all'accertamento delle connesse questioni non possono, si ribadisce, assumere oggi preteso motivo di oggettiva deroga alla sussistenza, nella fattispecie in esame, della giurisdizione italiana.

In proposito va, inoltre, evidenziata la rilevanza decisiva rivestita dalla circostanza relativa al luogo (italiano, nell'ipotesi di causa) di apertura della successione al fine dell'affermazione della giurisdizione del Giudice italiano (Cass., Sez. Un. 25875/2008). Al riguardo deve richiamarsi il noto e già enunciato principio, allorchè si verte in materia "di cumulo soggettivo di (plurime) domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate (come nell'ipotesi oggi in giudizio) da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (art. 33 c.p.c.), la giurisdizione è del giudice italiano" (Cass., S. U, Ordinanza 27 febbraio 2008 n. 5090).

Va, ancora, rammentato come, "con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti, di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero: a)in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (L. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice "ex" art. 1 della Convenzione di Lugano e L. n. 218 del 1995, ex art. 50), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda" (Cass. n. 25875/2008, cit.).

D'altra parte "la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda" (ex plurimis: Cass. S.U. n. ri 7991/2009, 5765/2012 e 26937/2013) salva "una prospettazione artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge", ipotesi invero assolutamente non ricorrente e neppure ipotizzabile nella concreta fattispecie in esame in conseguenza dei complessi oggettivi aspetti innanzi accennati.

In conclusione i motivi vanno respinti ed il ricorso disatteso. Conseguentemente va dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano. Le spese vanno riservate al giudice del merito.

# **PQM**

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice italiano. Spese al merito.

#### **COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

#### **Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

## Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO